



IL FONDAMENTO DEI DIRITTI UMANI NEL PENSIERO DI NORBERTO BOBBIO

di Michele Zezza

1.1 Il contesto culturale e socio-politico

L'origine dell'interesse di Bobbio per il problema dei diritti umani si può collocare alla fine degli anni Quaranta, nel clima culturale dell'Italia uscita dalla guerra di Liberazione, del trionfo dei regimi liberaldemocratici, della nascita dell'ONU e della rifondazione dei rapporti internazionali nella direzione dell'equilibrio bipolare e della divisione dell'Europa. A questo proposito, nella Prefazione alla prima edizione del volume *Il problema della guerra e le vie della pace* si può trovare retrospettivamente delineato il programma di ricerca che nel dopoguerra ha ispirato il suo lavoro di impegno civile e di coscienza critica della società:

finita la guerra e caduto il fascismo, due erano i problemi che ci stavano di fronte: l'ordinamento democratico all'interno del nostro paese e l'ordinamento pacifico nei rapporti fra il nostro paese e il resto del mondo. I due problemi erano strettamente connessi, o meglio erano alla radice lo stesso problema: il problema della eliminazione, o per lo meno della massima limitazione possibile, della violenza come mezzo per risolvere i conflitti fra individui e fra gruppi, sia all'interno di uno stesso stato sia nei rapporti fra gli stati¹.

I maggiori contributi apportati dalle sue riflessioni teoriche alla causa del dibattito nazionale si osservano sul terreno delle riflessioni teoriche intorno alle *strategie di pace* e alle *regole del gioco democratico*, in funzione della costruzione di un moderno Stato di diritto incentrato sul riconoscimento e la tutela delle libertà fondamentali². Alla base del suo impegno civile si può complessivamente individuare un progetto di ordine politico-giuridico, maturato negli anni della

¹ N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 19.

² Secondo Sbarberi, in questo programma sono visibili due nuclei essenziali: «1) L'abbozzo di una teoria della democrazia intesa, a un tempo, come complesso di regole per garantire le libertà fondamentali degli individui e come diritto delle masse popolari a promuovere dal basso le forme dello "stato nuovo". [...] 2) Una concezione dell'intellettuale come coscienza critica delle forme di esercizio del potere, come promotore di dialogo nella ricerca aperta della verità e come mediatore selettivo dei valori della sinistra, che vanno rintracciati, sostanzialmente, nell'idea illuministica e liberale dei diritti dell'uomo e in quella socialista di riduzione delle disuguaglianze economico-sociali» (F. Sbarberi, «Libertà ed eguaglianza nella formazione della teoria democratica di Bobbio», in Id., *L'utopia della libertà eguale: il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 171, corsivo mio).



Resistenza e poi sviluppato nei decenni successivi, che si richiama alle istanze di un liberalismo laico, radicale, progressista, fortemente aperto alla promozione di valori pluralistici e sociali. Nel modello di democrazia teorizzato da Bobbio un ruolo essenziale riveste infatti l'opportunità di una continua integrazione delle *libertà civili* proprie della tradizione liberale con le *libertà politiche* di origine democratica e i *diritti sociali* conquistati dal movimento operaio³; l'esigenza di una progressiva implementazione dei diritti, l'urgenza che nella prassi concreta sia attribuita ai cittadini una molteplicità aperta e crescente di facoltà giuridiche e di libertà fondamentali. Vi è in questo senso una sostanziale complementarità del contributo liberale, democratico e socialista; una *dinamica di integrazione reciproca*⁴ tra momenti logicamente concatenati, sebbene cronologicamente distinti, di un unico processo di emancipazione.

Il nucleo della produzione sul tema dei diritti umani appare tuttavia concentrato in una seconda stagione della sua ricerca che si può convenzionalmente collocare tra la metà degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Novanta, corrispondente anche al periodo in cui la diffusione delle sue tesi acquista una maggiore rilevanza internazionale. Nel continente europeo essenziale è l'influenza teorica esercitata sul pensiero spagnolo⁵, in particolare tra la fine del regime falangista e gli anni

³ Bobbio più precisamente mostra di considerare i diritti politici come *costitutivi*, i diritti civili come *implicati* dal processo democratico e i diritti sociali come logicamente *irrelati* (cfr. soprattutto N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino 1991). Un'impostazione simile è difesa anche da Pintore, la quale specifica tuttavia di ritenere la categoria dei diritti civili esclusivamente come un presupposto normativo di uno Stato di diritto inteso come «democrazia liberale» (cfr. A. Pintore, *I diritti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 79-89).

⁴ In proposito, Yturbe osserva: «il liberalsocialismo di Bobbio dovrebbe intendersi come uno sviluppo dai diritti umani liberali ai diritti sociali, processo storicamente necessario e inevitabile a partire dall'espansione della base sociale della democrazia» (C. Yturbe, *Pensar la democracia: Norberto Bobbio*, Universidad Autónoma de México, México 2001, p. 134, tr. mia). Occorre tuttavia precisare, in contrasto anche con una tesi di Anderson, che nel suo pensiero il legame tra liberalismo e socialismo rappresenta un fatto politico, e non una sintesi teorica organica; un'associazione pragmatica, e non etico-filosofica. Allo stesso modo, l'incontro tra gli ideali di *libertà* e *uguaglianza* si presenta prevalentemente come una composizione instabile tra due principi storici e relativi (cfr. P. Anderson, *The affinities of Norberto Bobbio*, «New Left Review», n. 170, 1988, pp. 3-36). A questo proposito, diversamente dalla fondazione del sistema dei diritti sostenuta da Guido Calogero, in cui Bobbio ravvisa ancora il persistere di un'esigenza metafisica (pur apprezzandone l'etica della tolleranza e del dialogo razionale), sembra potersi ravvisare un'analogia di fondo tra la prospettiva del pensatore torinese e l'impostazione storicistica di Piero Calamandrei (cfr. G. Calogero, *Logo e Dialogo: saggio sullo spirito critico e sulla libertà di coscienza*, Edizioni di Comunità, Milano 1950; P. Calamandrei, *Costituente e questione sociale*, «Il Ponte», I, n. 5, 1945, pp. 368-379; Id., «L'avvenire dei diritti di libertà», in Id., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Edizioni U, Roma-Firenze-Milano 1945, pp. 115-169).

⁵ Per quanto concerne la fortuna del suo pensiero nel mondo spagnolo si vedano i contributi di Greppi e Revelli nel volume L. Bonanate, N. Nesi (a cura di), *Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto*, Angeli, Milano 2009, pp. 85-115; cfr. inoltre E. Díaz, «Bobbio filosofo e intellettuale. Incidenza spagnola», in M. Bovero (a cura di), *Il futuro di Norberto Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 229-236; J. De Lucas, «La influencia de Bobbio en España», in A. Llamas (a cura di), *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, Universidad Carlos III, Madrid 1994, pp. 132-149; A. Filippi, «Bobbio nella cultura di lingua spagnola», in V. Pazè (a cura di), *L'opera di Norberto Bobbio. Itenerari di lettura*, Angeli, Milano 2005, pp. 73-94.



della transizione alla democrazia. Fattori principali di questa rapida diffusione sono essenzialmente l'attesa di una radicale evoluzione della cultura spagnola e la speranza, ampiamente diffusa in quegli anni, nell'avvento delle istituzioni peculiari della liberaldemocrazia⁶ e del socialismo. In tal senso, il contributo alla rifondazione democratica e alla modernizzazione della Spagna si può misurare proprio sul terreno della diffusione degli ideali della Resistenza e dell'antifascismo militante, dell'apporto alla formazione di un'articolata dottrina dei diritti umani e alla redazione di una carta costituzionale ispirata ai valori di libertà, eguaglianza e pluralismo (espressamente richiamati dall'art. 1.1)⁷.

Al di fuori dell'Europa, l'area geografica nella quale la sua dottrina dei diritti umani è stata oggetto di maggiore interesse è poi indubbiamente l'America Latina⁸; in particolar modo tra gli anni Settanta e Ottanta, ovvero nella fase della massima espansione e della successiva caduta delle dittature militari. Soprattutto in questo periodo si fanno strada nuove istanze che determinano un decisivo allargamento del campo della giurisprudenza costituzionale. Problemi attinenti al funzionamento e alla legittimazione della democrazia⁹ quali lo statuto dei diritti umani,

⁶ Sulla recezione del metodo liberaldemocratico teorizzato da Bobbio insiste in particolare Morris Ghezzi, il quale, analogamente a Ruiz Miguel, opera un confronto tra le due realtà sociali nella fase della transizione alla democrazia: «se il pensiero critico – osserva l'autore –, con tutti i suoi portati di dubbiosità metodologica, di *relativismo valoriale* e di rivedibilità permanente di tutte le verità, si situa in modo immediato alla radice di ogni reale *pluralismo politico*, il contributo centrale di pensatori come Bobbio e Treves al socialismo spagnolo democratico e postfranchista risiede proprio nell'aver saputo comunicare tale pensiero, soprattutto nella sua *dimensione metodologica*» (M. Ghezzi, *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*, Mimesis, Milano-Udine 2009, p. 117, corsivo mio; cfr. A. Ruiz Miguel, *La contribucion teorico-politica de Norberto Bobbio ad debate contemporaneo de la izquierda italiana*, Fundación Friedrich Ebert, Madrid 1979).

⁷ Sulla genesi dei diritti fondamentali nella Costituzione spagnola (con riguardo anche all'opera di Bobbio) si vedano invece M. Ghezzi, «III. Dalla sociologia del diritto alla costituzione spagnola del 1978: Elías Díaz e Gregorio Peces-Barba Martínez», in Id., *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*, cit., pp. 111-172; G. Peces-Barba, *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de estudios constitucionales, Madrid 1993, pp. 177-200.

⁸ Per una valutazione dell'incidenza nelle aree geografiche della Spagna e dell'America Latina si vedano in particolare A. Filippi, *Para una historia de la difusión de la cultura italiana fuera de Italia: el pensamiento filosófico, jurídico y político de Bobbio en Hispanoamérica y España (1945-1998)*, «Cuadernos americanos», V, n. 77, 1999, pp. 11-63; Id., *La filosofía de Bobbio en América Latina y España*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002. Limitatamente al mondo iberoamericano cfr. invece L. Córdova, «La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bobbio y las democracias reales en América Latina», in Id. (a cura di), *Norberto Bobbio: cuatro interpretaciones*, UNAM-PUCP, México 2006, pp. 51-79; A. Filippi, C. Lafer, *El pensamiento de Bobbio en la cultura iberoamericana*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2006; F. Santillán, «Bobbio nel mondo iberoamericano», in M. Bovero (a cura di), *Il futuro di Norberto Bobbio*, cit., pp. 237-247; A. Squella, «La influencia de Bobbio en Iberoamerica», in A. Llamas (a cura di), op. cit., pp. 283-308.

⁹ Secondo Filippi, uno dei maggiori contributi concerne appunto la difesa delle istituzioni democratiche «come condizione necessaria ma non sufficiente per elaborare e realizzare delle forme istituzionali di un nuovo ordine di giustizia internazionale in grado di coinvolgere come protagonisti nella stessa misura tanto i paesi latinoamericani quanto quelli europei e per potere, a compimento di un così complesso percorso storico-teoretico, concepire e affermare in una prospettiva universalista il cosmopolitismo dei diritti fondamentali» (A. Filippi, «Norberto Bobbio:



l'estensione del suffragio universale attivo e passivo, l'adozione del sistema di rappresentanza proporzionale, la nascita dei partiti, l'intervento statale in economia, la tutela dei diritti sociali e del lavoro; e ancora, la difesa di valori come la tolleranza, il pluralismo, la giustizia sociale; il respiro di queste tematiche presenti nell'opera bobbiiana trascende i confini della cultura nazionale, per acquisire un enorme rilievo nei processi di democratizzazione e di costituzionalizzazione dei diritti verificatisi in quella fase storica.

1.2 La decostruzione dei dogmi del razionalismo etico

In prima approssimazione, la tematica del fondamento si può considerare come un problema assiologico, di teoria normativa della giustizia, parte integrante di una più ampia ricerca intorno alla legittimità del potere. In base alla *tesi fondazionalista*, la determinazione dell'origine razionale dei diritti umani rappresenta un'esigenza ineludibile per intenderne il contenuto e rafforzarne la protezione¹⁰. Contro questi presupposti teorici si dirige invece la critica di Bobbio, che può a buon diritto dirsi rappresentativa di un disinteresse diffuso della filosofia del secondo Novecento per il

más de medio siglo de diálogo con la cultura latinoamericana y española», in *Utopía y realidad en Bobbio: Homenaje a Norberto Bobbio en Argentina en ocasión de su nonágesimo segundo aniversario*, a cura di N. Guzmán, M. López Puleio, J. Otero, Fabián Di Plácido, Buenos Aires 2001, pp. 46-47, tr. mia). L'autore individua nella riflessione sul legame tra socialismo e liberalismo e sul binomio «uguaglianza-libertà» l'essenza del suo apporto alla causa della democrazia in quell'area: «esiste una costante in quasi tutti gli autori che, in America Latina, hanno recepito e interpretato il pensiero di Bobbio, ed è la centralità della fondamentale questione storico-teoretica della moderna democrazia giuridico-politica, dei problemi del suo consolidamento e dei persistenti e ineliminabili rischi del suo disfacimento» (Id., *La filosofía de Bobbio en América Latina y España*, cit., p. 54, tr. mia).

¹⁰ Come prototipo si può assumere il modello di fondazione trascendentale teorizzato da Alan Gewirth: in vari lavori, e con un maggiore grado di sistematicità in *The Epistemology of Human Rights*, il filosofo americano sostiene la possibilità di giustificare i «supremi principi morali» del liberalismo su un'analisi della razionalità strumentale dell'individuo inteso come «*purposive agent*» (cfr. A. Gewirth, *The Epistemology of Human Rights*, in *Human rights*, a cura di F. Miller, E. Paul, J. Paul, Blackwell, Oxford 1984, pp. 1-24). Dal presupposto di natura teleologica che determinati oggetti rappresentano le condizioni immediate dell'azione umana secondo l'autore discende, sulla base di un «criterio di somiglianza generica», che tutti gli agenti razionali devono necessariamente avere diritto a tali oggetti. Scrive al riguardo Gewirth: «tutti i diritti umani presentano come obiettivo essenziale che ogni persona sia dotata di autonomia razionale nel senso di essere un agente dotato della capacità di auto-determinazione, di sviluppo autonomo, che possa relazionarsi con altre persone su una base di responsabilità e cooperazione reciproca, a differenza di un essere passivo, dipendente dall'azione degli altri». Alle persone, in quanto dotate di un valore autonomo, di una razionalità e una dignità intrinseca, sono necessariamente attribuite alcune facoltà inalienabili. Sulla base di questi assunti, i diritti umani vengono tautologicamente connotati come «diritti morali di cui dispongono tutte le persone esclusivamente per il fatto di essere umane» (A. Gewirth, *Human rights: essays on justification and applications*, University of Chicago Press, Chicago 1982, pp. 5, 12, tr. mia).



tema¹¹. Tra le tesi centrali argomentate in un saggio del '64 rientra infatti l'affermazione della *storicità* dei diritti umani in contrapposizione alla loro asserita naturalità¹²: al centro degli interessi del filosofo risulta esservi un problema di natura eminentemente *pratica*, giuridico-politica, attinente alla sfera del riconoscimento e della protezione; di contro, la questione di carattere *teoretico* della ricerca di un fondamento necessario è preventivamente riconosciuta come insolubile. Nel suo particolare approccio il momento decisivo del processo genetico dei diritti è precisamente individuato nella realizzazione effettiva delle esigenze sociali da cui essi originano, nella loro trasformazione in contenuti di norme giuridiche valide: la continua implementazione¹³ dei diritti, unitamente al progredire della pace e della democrazia, costituisce un momento fondamentale dello sviluppo globale della civiltà umana.

Sotto questo profilo, nella decostruzione dei «dogmi del *razionalismo etico*»¹⁴ Bobbio mostra di accogliere parzialmente alcune delle principali istanze della teoria giuridica di orientamento

¹¹ Una silloge (sebbene fortemente orientata) delle varie posizioni in tema di fondamento è contenuta in A. Gewirth, *Human rights: essays on justification and applications*, cit. Una rassegna meno parziale e più approfondita di alcune tesi si può trovare invece in A. Algostino, «Il fondamento dei diritti umani», in Id., *L'ambigua universalità dei diritti: diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Jovene, Napoli 2005, pp. 107-201; L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti: poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Carocci, Roma 1999, pp. 34-55; F. Viola, *Diritti dell'uomo: diritto naturale, etica contemporanea*, Giappichelli, Torino 1989, pp. 59-70. Per un'introduzione generale al problema si vada soprattutto M. Winston, «The justification of human rights», in Id., *The philosophy of human rights*, Belmont, California, Wadsworth 1989, pp. 147-213.

¹² Cfr. soprattutto N. Bobbio, «Sul fondamento dei diritti dell'uomo», in Id., *L'età dei diritti*, cit., pp. 5-16. Scrive al riguardo Danilo Zolo: «la tesi del fondamento filosofico e della universalità normativa dei diritti è [...] un *postulato dogmatico del giusnaturalismo e del razionalismo etico* che manca di conferme sul piano teorico, e che viene contestato con buoni argomenti sia dalle filosofie occidentali di orientamento storicistico e realistico, sia dalle culture non occidentali. Da queste conclusioni Bobbio ha inferito un importante corollario pratico: ciò che è rilevante per l'attuazione concreta dei diritti dell'uomo non è la prova della loro fondatezza e validità universale. [...] Ciò che realmente conta è che i diritti soggettivi godano di un ampio consenso politico e che si diffonda il 'linguaggio dei diritti' come espressione di aspettative e di rivendicazioni sociali» (D. Zolo, «Fondamentalismo umanitario», in M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 141).

¹³ Un'attenzione specifica ai problemi della concretizzazione giuridica e dell'efficacia materiale dei diritti umani si può riscontrare anche in M. Dran, *Le controle juridictionnel et la garantie des libertés publiques*, Pichon et Durand-Auzias, Paris 1968; G. Peces-Barba, «Sul fondamento dei diritti umani. Un problema della morale e del diritto», in V. Ferrari, R. Treves (a cura di), *Sociologia dei diritti umani*, Angeli, Milano 1989, pp. 101-116; A. Pérez Luño, «El problema de la protección de los derechos humanos», in Id., *Derechos humanos, estado de derecho y constitucion*, Tecnos, Madrid 2003, pp. 261-300.

¹⁴ Il nucleo della decostruzione di questa tesi viene efficacemente individuato da Antonio Pérez Luño, il quale pone in evidenza la «critica alla pretesa, legata a determinate versioni del giusnaturalismo, dell'esistenza di un fondamento assoluto ed eterno dei diritti». Scrive in proposito l'autore: «su questo punto Bobbio proietterà i suoi argomenti critici al Diritto naturale, alla pretesa di ammettere dei diritti naturali in quanto espressione di una costante, univoca e sempiterna natura umana. Bobbio si appellerà all'insegnamento della storia per mostrare il carattere equivoco, eterogeneo e multiforme di ciò che ogni cultura e ogni momento storico ha inteso per tale "natura". [...] Alle pretese di un fondamento naturale, assoluto ed eterno dei diritti Bobbio opporrà la sua opzione in favore di un fondamento consensuale, relativo e storico» (A. Pérez Luño, «Los derechos humanos en la obra de Norberto Bobbio», in *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, cit., pp. 156-157, tr. mia).



giuspositivista. In opposizione al dogma dell'indivisibilità, alla tesi del catalogo dei diritti come un sistema coerente di principi normativi, egli propone inoltre una concezione dinamica dei diritti umani come classe variabile, indeterminata, disomogenea¹⁵. La costitutiva plurisemia del linguaggio dei diritti emerge con evidenza dalla presenza di alcune categorie eterogenee di libertà e di alcune antinomie deontiche inconciliabili. In particolare, nella dinamica di sviluppo dell'«*età dei diritti*» risulta possibile individuare due percorsi storici logicamente connessi: il primo concerne la progressiva ideazione, affermazione e positivizzazione dei medesimi diritti sul fondamento di un *modello relazionale bilaterale* tra evoluzione teorica e realtà sociale; il secondo riguarda il succedersi di varie «*generazioni*» di diritti e si configura come una graduale estensione di nuove libertà a uno *status* appartenente a un numero sempre maggiore di soggetti, come una progressiva inclusione e un continuo arricchimento intensivo delle determinazioni delle facoltà dei cittadini¹⁶.

1.3 Tra relativismo e universalismo

L'*orientamento storicistico*¹⁷ e *fenomenologico*, dominante soprattutto nella raccolta di saggi sull'*Età dei diritti*, costituisce un indubbio elemento di distacco dall'idealismo e dall'essentialismo

¹⁵ In proposito osserva ancora Zolo: «la dottrina dei diritti dell'uomo sembra priva di criteri, per usare un lessico sistemico, di autoregolazione e autoprogrammazione cognitiva. Essa non dispone di griglie concettuali capaci di una precisa individuazione, definizione e catalogazione dei diritti [...]. Accade perciò che il 'catalogo dei diritti' tenda a espandersi cumulativamente per successive 'generazioni' o per interpolazioni normative legate a pure circostanze di fatto» (D. Zolo, «Fondamento della universalità dei diritti dell'uomo», in *Ordinamento giuridico, sovranità, diritti*, a cura di E. Dichiotti, V. Velluzzi, Giappichelli, Torino 2003, pp. 200-201). La critica della tesi dell'unitarietà del catalogo dei diritti è diffusamente sviluppata anche da L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2002; M. Ignatieff, op. cit., pp. 32-55; N. Luhmann, *I diritti fondamentali come istituzione*, Dedalo, Bari 2002, pp. 64-89; A. Pintore, *I diritti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 79-130. In particolare quest'ultima ritiene opportuno insistere sul rapporto di tensione e di conflittualità reciproca che può verificarsi tra democrazia e diritti, in particolare quelli sociali, sottolineando come nella *reductio ad unum* di questi ideali (che tradisce peraltro una mancata comprensione del contenuto conoscitivo della forma democratica) sia insito il rischio di considerare le libertà fondamentali uno strumento onnipervasivo dello spazio politico.

¹⁶ La caratterizzazione dei processi evolutivi dei diritti umani manifesta evidenti analogie con l'analisi di Peces-Barba, mentre sull'elaborazione di una teoria delle generazioni dei diritti decisivo è l'influsso esercitato da Gurvitch e Marshall (cfr. G. Gurvitch, *La dichiarazione dei diritti sociali*, Edizioni di Comunità, Milano 1949, pp. 13-27; T. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, Roma-Bari 2002; G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 136-182). Sulla recezione da parte di Bobbio del modello teorico elaborato dal sociologo inglese si vedano le originali osservazioni di Ruiz Miguel (cfr. A. Ruiz Miguel, «Cittadinanza e diritti», in *Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto*, a cura di L. Bonanate, N. Nesi, cit., pp. 47-66).



caratteristici del giusnaturalismo. Questa impostazione non significa tuttavia uno sconfinamento in un atteggiamento di legalismo etico-giuridico, quanto piuttosto una demarcazione critica della propria posizione teorica rispetto agli opposti «riduzionismi». Gli interpreti come Davidson hanno pertanto ragione nell'attribuire a Bobbio l'adozione di un *approach* giuspositivistico, di una «*deconstructionist methodology*»¹⁸ (di natura cognitiva e normativamente neutrale) in merito al problema della fondazione dei valori ultimi. Nella prospettiva di Bobbio l'ideale di avalutatività teorica convive però con l'adesione, in sede di valutazione normativa, al giusnaturalismo in quanto «morale della libertà», «teoria dei limiti del potere statale». In questo senso, il tema del fondamento dei diritti umani può essere considerato come un caso specifico del superamento della tensione tra i due paradigmi teorici. Come osserva Vincenzo Ferrari, l'affermazione della storicità e della relatività dei diritti umani in quanto sottende una teoria formalista della giustizia come validità, allontana Bobbio dalle tesi giusnaturaliste; viceversa, la sottolineatura della loro funzione rivoluzionaria costituisce una presa di distanza dal giuspositivismo incentrato sull'affermazione della priorità logica dell'*obbligo giuridico* rispetto alle facoltà della persona¹⁹.

Sulla base di questi presupposti, secondo Gregorio Peces-Barba la teoria bobbiana dei diritti può essere idealmente collocata in un «*modello debole di riduzionismo positivistico pratico*», caratterizzata dalla ricerca di un'alternativa teorica tra universalismo e relativismo, da un tentativo di superamento dell'antitesi «*razionalismo-storicismo*», rappresentativa della persistente duplicità del fenomeno²⁰. Schierato su una linea simile, anche un altro interprete spagnolo quale Ruiz Miguel ne discute la concezione degli ideali e dei diritti nei termini di una «*vía media, que puede*

¹⁷ Così Eusebio Fernández Garcia individua l'essenza della posizione storicistica, includendo Bobbio tra i suoi fautori: «1. Al posto dei diritti naturali, universali e assoluti, si tratta di diritti storici, variabili e relativi. 2. Al posto dei diritti anteriori e superiori alla società, si tratta di diritti con un'origine sociale (in quanto sono il risultato dell'evoluzione della società)» (Id., *Teoría de la justicia y derechos humanos*, Debate, Madrid 1984, p. 101, tr. mia). Sulla stessa linea, anche Rafael De Asís Roig: «di fronte alle posizioni che presentano la natura umana come fondamento dei diritti e agli approcci che li concepiscono come verità di per sé evidenti, Bobbio propone un fondamento relativo. [...] I diritti [...] variano e presentano dei fondamenti antitetici, per cui la natura umana potrebbe servire da legame comune per fondamenti eterogenei» (Id., «Bobbio y los derechos humanos», in *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, cit., p. 175, tr. mia).

¹⁸ A. Davidson, *Norberto Bobbio, liberal socialism and the problem of language*, «Citizenship studies», II, n. 2, 1998, p. 238.

¹⁹ Cfr. V. Ferrari, *La teoria dei diritti e il dubbio*, «Critica liberale», XI, n. 100, 2004, p. 42.

²⁰ Il presupposto della tesi è che una comprensione autentica del problema esiga l'integrazione tra l'attività razionale e lo studio dei processi di positivizzazione giuridica, teoresi filosofica e conoscenza storica, per cui essa si configura come una ricerca dell'origine dei diritti umani sul piano della «*moralità legalizzata*», radicata nelle loro premesse economiche, sociali, culturali e politiche: «una fondazione razionale non è incompatibile con la storia. [...] Se i diritti fondamentali presentano una struttura duale, filosofia dei diritti fondamentali e diritto positivo dei diritti fondamentali,



*calificarse de relativismo no escéptico o de escepticismo relativo [...], inestable e incómodo en cuanto que se opone a dos teorías extremas»²¹. Nonostante Bobbio sia un sostenitore convinto della capacità esplicativa delle antinomie e dei dualismi, su questo versante la sua argomentazione sembra sottrarsi completamente alla «trappola delle impostazioni binarie»²²; a quella stessa metodologia delle dicotomie che pure rappresenta un aspetto essenziale della sua teoria politica e del diritto. Tra l'«assolutismo etico» e lo «scetticismo radicale» si interpone una soluzione intermedia, consistente nel riconoscimento congiunto del radicamento sociale e della validità oggettiva dei valori morali²³. Risulta sottesa a questa concezione degli ideali umani una *posizione antimetafisica*²⁴ di matrice *neoilluminista*; la recezione di una forma «debole» di relativismo *assiologico e cognitivo*, che si può sintetizzare come una teoria della connessione fra i valori e i relativi contesti storici limitatamente alla loro genesi empirica, e non per quanto attiene alla loro modalità di esistenza specifica.*

e se il passaggio da una dimensione all'altra necessita della mediazione del potere, [...] i problemi della fondazione si collocano nell'area della filosofia dei diritti fondamentali con un'importante ripercussione sul tema del potere» (G. Peces-Barba, *Derecho y derechos fundamentales*, cit., p. 340, tr. mia). Esistono pertanto due fondamentali punti di vista attraverso i quali comprendere e descrivere i diritti, che riflettono la loro costitutiva duplicità: «da un lato, la riflessione etica che considera i diritti come uno strumento per rendere possibile la dignità umana e il riconoscimento di ogni individuo quale persona morale; dall'altro, la dimensione giuridica che accoglie e spiega l'incorporazione dei diritti nel diritto positivo» (G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., p. 25). Dello stesso autore si vedano anche (oltre al già citato *Derecho y derechos fundamentales*) *Derechos fundamentales*, Universidad de Madrid, Madrid 1986; *Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales*, estr. da «Anuario de derechos humanos», n. 4, Universidad Complutense, Madrid 1986-1987, pp. 220-258. Per un'analisi approfondita di questa tesi si veda invece M. Dogliani, V. Marcenò, «Bobbio e i diritti dell'uomo», in L. Bonanate, N. Nesi (a cura di), *Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto*, cit., pp. 55-76.

²¹ «via intermedia, che si può qualificare come un relativismo non scettico o come uno scetticismo relativo, instabile e precaria in quanto si oppone a due teorie estreme» (A. Ruiz Miguel, *Filosofía y derecho en Norberto Bobbio*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983, pp. 347-348, tr. mia).

²² R. Boudon, *Il relativismo* Mulino, Bologna 2009, p. 21.

²³ Cfr. A. Ruiz Miguel, *Filosofía y derecho en Norberto Bobbio*, cit., pp. 347-348, 428-430. In questa prospettiva si può collocare anche Richard Rorty che, muovendo da una *epistemologia scettica* in tema di giustificazione dei valori, qualifica la propria credenza nella superiorità della tradizione liberaldemocratica sugli altri assetti sociali come una forma di «*etnocentrismo moderato*». Nell'argomentare le sue tesi Rorty dichiara poi esplicitamente di riprendere l'impostazione del filosofo argentino Eduardo Rabossi, che in un articolo intitolato *La teoría de los derechos humanos naturalizada* pone in evidenza alcune ragioni dell'inconsistenza delle basi epistemologiche e dei pregiudizi *etnocentrici* su cui si regge la teoria fondazionista (cfr. R. Rorty, «Diritti umani, razionalità e sentimento», in *I diritti umani: Oxford Amnesty lectures 1993*, a cura di S. Hurley, S. Shute, Garzanti, Milano 1994, pp. 122-139; E. Rabossi, *La teoría de los derechos humanos naturalizada*, in «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», n. 5, enero-marzo 1990, pp. 159-175).

²⁴ Si vedano in proposito il confronto con Giuliano Pontara in merito al saggio *Sul fondamento dei diritti dell'uomo* e le brevi riflessioni di D'Agostino specificamente dedicate al dibattito (cfr. N. Bobbio, G. Pontara, *Vi sono diritti fondamentali?*, «Rivista di filosofia», LXXI, n. 18, 1980, pp. 455-460; F. D'Agostino, «Ancora sulla razionalità del diritto naturale: l'esempio dei diritti dell'uomo», *Diritto e secolarizzazione: pagine di filosofia giuridica e politica*, Giuffrè, Milano 1982, pp. 157-169).



2.1 La Dichiarazione universale

Un sostegno decisivo alla tesi dell'irrilevanza, all'interno del mondo contemporaneo, del problema del fondamento dei diritti è rinvenuto inoltre nel processo storico che ha portato alla redazione della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, promossa dall'Assemblea generale delle *Nazioni Unite* (di cui insieme al suo Statuto rappresenta uno dei documenti di base) con il fine di garantirle un'applicazione in tutti gli Stati membri. A questo proposito, un accordo sostanziale tra gli studiosi si può trovare intorno all'assenza di un autentico tentativo di fondazione all'interno di questo testo normativo di essenziale rilevanza. Si può ad esempio leggere dal volume a cura di Alfredsson e Eide:

The very idea of the Declaration challenges legal positivism, which holds only positive law as normatively binding. The drafters were inspired by several sources, and the final formulation of the basic, first article of the Declaration was a compromise which was more pragmatic than theoretical, stating, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood". Then an agreement on the Declaration finally was reached was due largely to the rejection of any reference to religious or philosophical justification of human rights²⁵.

Questo decalogo viene letto come la certificazione di un comune sentire al di là del pluralismo delle prospettive filosofico-politiche, come la testimonianza dell'esistenza di una giustificazione non dogmatica e suscettibile di verifica empirica – il *consensum omnium gentium* (o *humani generis*)²⁶

²⁵ «L'idea stessa della Dichiarazione costituisce una sfida al positivismo giuridico, che considera come normativamente vincolante solo il diritto positivo. I redattori furono stati ispirati da diverse fonti e la formulazione finale del fondamentale, primo articolo della Dichiarazione fu un compromesso più pragmatico che teorico, che afferma: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Se poi un accordo sul testo finale fu raggiunto questo è dovuto soprattutto al rifiuto di ogni riferimento a una giustificazione religiosa o filosofica dei diritti umani» (G. Alfredsson, A. Eide (a cura di), *The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London 1999, p. 17, tr. mia)

²⁶ Solo parzialmente assimilabile a questa impostazione pragmatica è l'idea rawlsiana dell'*overlapping consensus*, che definisce i diritti umani come necessari requisiti per la neutralizzazione dei conflitti e la realizzazione di una convivenza pacifica entro coordinate multiculturali di tolleranza e pluralismo. Questo criterio si presenta come l'idea di un orizzonte di condivisione generatosi dalla sovrapposizione delle diverse visioni del mondo, di un accordo intersoggettivo tra le varie posizioni sugli essenziali principi liberaldemocratici che reggono la convivenza. Il «consenso per intersezione» – precisa però l'autore – appare irriducibile ad un mero *modus vivendi* basato sull'equilibrio di potere o sul compromesso, ma rappresenta piuttosto una concezione comune adottata per ragioni morali, sulla base di un *fondamento di razionalità* insito in ciascuna tradizione culturale, etica e religiosa. Analoga è invece la sfiducia circa la possibilità di fondare i diritti umani che ispira anche l'opera di Rawls: in particolare nella II parte de *Il diritto dei popoli* si afferma che non possono fondarsi su qualsiasi dottrina morale globale o su una qualche



– ovvero la «manifestazione dell'unica prova con cui un sistema di valori può essere umanamente fondato e quindi riconosciuto»²⁷: assumerli come un prodotto storico, per poi verificare il grado di accordo che all'interno di ogni epoca sussiste intorno ad essi.

2.2 Alcune tesi interpretative

Il filosofo sembra pertanto affidare ad un referente politico quale il *consenso* la soluzione del problema della giustificazione dei diritti umani, ritenendo superato qualsiasi tentativo di indagine del loro significato metafisico, teologico o razionale. Secondo Hübner Gallo, questa modalità alternativa di spiegazione si può classificare come un modello di «relativismo sociologico» che non sottintende alcun valore etico determinato; come una forma di «*pragmatismo concettuale*» che assume «*por válida una determinada nómina de derechos humanos por haber sido aprobada por la Organización de Naciones Unidas, o por un grupo selecto de pensadores, en ambos casos con fines de carácter práctico y sin necesidad de que los que la hayan acordado sustenten una filosofía común*»²⁸.

Alcuni interpreti rilevano a questo proposito come la stessa natura del consenso, in quanto rende problematica la sua accertabilità, costituisca una modalità mutevole ed effimera di giustificazione,

concezione filosofica della natura umana, in quanto verrebbero automaticamente rifiutati dai componenti delle società non liberaldemocratiche («gerarchiche») che li concepirebbero come culturalmente connotati in senso occidentale; essi piuttosto sono da considerarsi come una generalizzazione di un contenuto morale minimo di giustizia politica. In entrambi gli autori l'universalismo che connota le rispettive dottrine dei diritti umani, lungi dal caratterizzarsi come orientato in senso etnocentrico, intende promuovere il dialogo interculturale, valorizzando tutte quelle inevitabili particolarità che convivono all'interno della comunità internazionale e quelle culture che non condividono i valori della tradizione occidentale (cfr. J. Rawls, *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano 2009, pp. 123-158; Id., *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001, pp. 77-117).

²⁷ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., p. 18. Su questi assunti teorici un influsso di essenziale rilevanza è esercitato anche dai risultati dell'inchiesta cui l'Unesco procedette, tra il gennaio e il giugno del '47, in merito ai problemi teorici che la redazione della Dichiarazione avrebbe sollevato (cfr. AA. VV., *Dei diritti dell'uomo*, testi raccolti dall'UNESCO, Edizioni di Comunità, Milano 1952). Sui problemi del relativismo e dell'universalismo che attengono costitutivamente all'area tematica dei diritti umani il rimando è a L. Baccelli, *I diritti dei popoli: universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 64-148; J. Donnelly, «Human Rights and Cultural Relativism», *Universal human rights in theory and practice*, Cornell University Press, Ithaca-London-New York 2003, pp. 107-160; A. Ollero, *Diritto "positivo" e diritti umani*, Giappichelli, Torino 1998, pp. 84-158; F. Tedesco, *Diritti umani e relativismo*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 3-38. Un approccio analogo è presente anche in D. Zolo, «Fondamento della universalità dei diritti dell'uomo», in E. Diciotti, V. Velluzzi (a cura di), cit., pp. 199-207.

²⁸ «per valida una determinata categoria di diritti umani per esser stata approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o da un gruppo prescelto di pensatori, in entrambi i casi con finalità di carattere pratico e senza la necessità che coloro che hanno trovato un accordo siano sostenitori del medesimo orientamento filosofico» (J. Hübner Gallo, *Los derechos humanos*, Jurídica de Chile, Santiago 1994, p. 111, tr. mia).



priva soprattutto di riferimenti normativi: impossibile diviene in questo modo la valutazione della razionalità, del contenuto morale dei principi sottesi ai diritti umani positivizzati. «Il consenso – osserva Zolo – è un dato empirico, storicamente contingente, oltre che difficilmente accertabile in termini rigorosi»²⁹. Al di là delle difficoltà legate al compito di definire con rigore il grado di accettazione di qualsiasi sistema di valori, sembra non potersi attribuire al mero dato empirico del consenso una precisa determinazione assiologica che ne giustifichi l'assunzione come parametro del progresso storico³⁰. Occorre però precisare che in vari momenti della sua opera, e particolarmente in un saggio dal titolo *Pro e contro un'etica laica*³¹, Bobbio mostra di avere piena consapevolezza di queste criticità: si può pertanto formulare l'ipotesi che nella sua propensione per questa impostazione sia implicito l'intento di evitare i problemi teorici e normativi (ritenuti insuperabili) connaturati alla tesi del «razionalismo etico», pur avendo presente le aporie ad essa collegate. Più difficilmente contestabile appare un altro rilievo, formulato da Pérez Luño, che imputa invece a questa posizione una fallacia naturalistica contenuta nell'attribuzione di un valore implicitamente normativo ad un modello fattuale di giustificazione dei diritti umani: «*este argumento que puede explicarnos cómo se ha llegado a un acuerdo sobre los derechos y libertades básicas deja en la penumbra otro de los problemas centrales de la fundamentación de tales derechos: su porqué, es decir, su razón de ser*». E più avanti osserva: «*al admitir esa versión fáctica del consenso, cómo fundamentación válida de los derechos humanos, Bobbio parece*

²⁹ D. Zolo, «Fondamento della universalità dei diritti dell'uomo», in E. Diciotti, V. Velluzzi (a cura di), op. cit., p. 202. Sul versante opposto si trova invece De Asís Roig (autore, come si vedrà, di una critica alla scissione tra dimensione teorica e pratica del problema), che a questa impostazione attribuisce due vantaggi specifici: le maggiori garanzie di protezione e di verificabilità empirica (inteso quest'ultimo come un requisito essenziale della scientificità che contraddistingue l'approccio avalutativo nella filosofia politica). Con le parole dell'autore: «il fondamento consensuale avrebbe [...] il vantaggio derivante dal significato dell'accettazione dei diritti in relazione alla sua relazione effettiva [...] L'assunzione dei diritti da parte della popolazione presuppone già di per sé una maggiore efficacia per quanto concerne il loro rispetto e la loro garanzia [...]. Il fondamento consensuale di cui parla Bobbio è suscettibile di verifica empirica» (R. De Asís Roig, op. cit., p. 176, tr. mia).

³⁰ Il medesimo parere è espresso anche da Ramírez: «il consenso non può dar conto della ragione d'essere dei diritti umani» (M. Ramírez, *El poder político: su fundamento y sus límites desde los derechos del hombre. Una aproximación a la filosofía del poder en la obra de Norberto Bobbio*, Editorial Temis, Bogotá 2006, p. 231, tr. mia). Sulla stessa linea, anche Cotta intende evidenziare i limiti di un approccio meramente empirico all'universalità dei diritti: «la difficoltà, finora insuperata, di rendere operante non solo la *Dichiarazione universale* ma anche gli accordi di Helsinki, ben più giuridicamente strutturati, attesta che il *consenso generale*» rilevato da Bobbio presenta una natura estremamente più complessa e mutevole. «La questione del fondamento [...] richiede il riferimento alla struttura ontologica dell'uomo (la sua natura) e la riscoperta del rapporto che con essa ha il fenomeno giuridico. Solo in tal caso è possibile sottrarre i diritti fondamentali alla contingenza della storia e della prassi di potenza» (S. Cotta, «Il fondamento dei diritti umani», in *I diritti umani: dottrina e prassi*, a cura di G. Concetti, AVE, Roma 1982, pp. 647, 653-654).

³¹ Cfr. N. Bobbio, *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Linea d'ombra, Milano 1994, pp. 174-175).



incurrir en la naturalistic fallacy por el mismo denunciada en las pretensiones lógicas de deducir juicios de valor a partir de juicios de hecho»³². Lo stesso interprete, fautore di una fondazione giusnaturalista (sebbene sensibile alla dimensione storica), nell'operare una critica sistematica della posizione realista in tema di giustificazione osserva:

estos planteamientos, que revisten indiscutible interés para la eficacia de los derechos humanos, dan como resuelto el problema de la fundamentación. [...] Cabe objetar a este planteamiento optimista que la constante violación actual de los derechos humanos muestra la falta de arraigo y la precariedad de esas convicciones generalmente compartidas; y la consiguiente necesidad de seguir argumentando a su favor³³.

L'idea che l'universalizzazione dei diritti e dei valori sottesi sia da ritenersi sostanzialmente compiuta con questo processo storico può apparire come un'interpretazione eccessivamente idealizzata, soprattutto se si considerano i persistenti problemi della mancanza di una reale democraticità nella ratifica da parte dei paesi contraenti, dell'inadeguata osservanza del principio di autodeterminazione dei popoli proclamato nella Carta Atlantica e dell'assenza di una piena legittimazione delle istituzioni internazionali derivante dall'adesione popolare dei cittadini dei singoli Stati. Questa critica fa inoltre leva sulla necessità di problematizzare ulteriormente la questione del fondamento, prendendo polemicamente di mira l'opportunità di rinunciare a una prospettiva di natura speculativa per concentrarsi esclusivamente sui problemi delle loro garanzie giuridiche. Argomentazioni razionali e contingenze storiche rappresentano due dimensioni compatibili, che possono integrarsi in funzione di una migliore comprensione dell'oggetto e di una più efficace attuazione. In questa prospettiva, la determinazione del substrato ideologico

³² «Questo argomento che è in grado di spiegarci come sia raggiunto un accordo sui diritti e le libertà fondamentali lascia nella penombra un altro dei problemi centrali della fondazione di questi diritti: il suo perché, vale a dire, la sua ragione d'essere»; «ad accettare questa versione fattuale del consenso, come un valido modello di fondazione dei diritti umani, Bobbio sembra incorrere nella stessa fallacia naturalistica stigmatizzata per le pretese logiche di dedurre giudizi di valore a partire da giudizi di fatto» (A. Pérez Luño, *Derechos humanos, estado de derecho y constitucion*, cit., pp. 133, 161, tr. mia). L'obiezione risulta fondata: mentre ad esempio Rawls intende assegnare un valore normativo alla sua teoria del «consenso per intersezione» sviluppata nella seconda parte del *Liberalismo politico*, Bobbio tende a propendere per una concezione più debole dell'accordo intersoggettivo, incentrata su un procedimento eminentemente induttivo quale la rilevazione dell'adesione diffusa nella comunità internazionale ai valori proclamati dalla Dichiarazione.

³³ «Queste impostazioni, che rivestono un indiscutibile interesse per l'efficacia dei diritti umani, danno per risolto il problema della fondazione. [...] Occorre obiettare a questo approccio ottimista che la continua violazione dei diritti umani mostra la mancanza del loro radicamento e la precarietà di queste convinzioni generalmente accettate; e la conseguente necessità di continuare ad argomentare in loro favore» (Ivi, p. 133, tr. mia). Cfr. in proposito anche L. Despouy, «La protección jurídica de los derechos humanos y la situación mundial», in *Norberto Bobbio y Argentina. Los desafíos de la democracia integral*, a cura di A. Filippi, Facultad de Derecho U.B.A., La Ley S.A.E., Buenos Aires 2006, pp. 113-123.



rappresenta anche un requisito pratico, e non un mero problema teorico; la considerazione delle ragioni morali sottese ai diritti umani risulta inseparabile dal problema giuridico-politico attinente alla loro protezione³⁴.

Gregorio Robles argomenta infine come un'autentica fondazione dei diritti umani risulti indispensabile per motivazioni di carattere morale, logico, teorico e pragmatico. In merito al primo punto il filosofo sottolinea l'impossibilità di difendere i diritti umani senza essere convinti della loro bontà morale, della loro capacità di rendere più giusta una società, di migliorare le relazioni umane. In ordine al problema formale della coerenza interna al sistema si dimostra come l'individuazione del loro fondamento sia intrinseca alla delimitazione del loro contenuto assiologico (materiale). Inoltre, dal terzo punto di vista, un'autentica teoria dei diritti umani può presentarsi solo all'interno di un'idea globale della «società giusta». Per quanto concerne infine la motivazione di carattere pragmatico, secondo l'autore (che diversamente da Bobbio muove dal presupposto di una concezione sostanziale della democrazia incentrata sulla promozione di un complesso di ideali morali), una fondazione razionale dei diritti umani rappresenta un'esigenza ineludibile per realizzare delle relazioni sociali improntate alla libertà e all'uguaglianza³⁵.

2.1 La finalità normativa sottesa

A fronte di queste criticità della teoria bobbiana, si può sostenere che il rifiuto della tesi fondazionalista discenda principalmente dalla sua propensione all'approccio analitico e metodologico, da una posizione immanentistica imperniata sul riconoscimento dei limiti costitutivi della facoltà razionale e sull'accettazione del valore del dubbio critico come canone della ricerca. Sebbene la critica dei dogmi del razionalismo etico si collochi su un versante di natura prevalentemente epistemologica, inestricabilmente connessa alla concezione della ragione quale organo fallibile della conoscenza umana, costitutivamente impreparato ad attingere verità assolute, risulta la difesa del «pluralismo ideologico» e del politeismo dei valori. Da questo punto di vista,

³⁴ Scrive a questo proposito anche De Asís: «entrambi i problemi, fondazione e protezione, sebbene distinti – poiché uno è di natura filosofica, l'altro giuridico-politica -, non si possono considerare totalmente separati»; c'è secondo l'autore una «inseparabile connessione tra il concetto, il fondamento e la storia dei diritti umani» (R. De Asís, op. cit., p. 173, tr. mia). A titolo di esempio, si veda anche M. Ramírez, op. cit., p. 227.

³⁵ Cfr. G. Robles, *Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual*, Editorial Civitas, Madrid 1992.



essa risulta coerente con la sua idea dell'intellettuale militante come mediatore, promotore di dialogo nella ricerca aperta della verità, «custode e depositario» di valori universali sebbene storicamente relativi. Nella promozione di una «politica della cultura» aperta³⁶, laica e tollerante si inserisce dunque la stessa concezione dinamica dei diritti umani come processo di implementazione potenzialmente (da un punto di vista logico) inesauribile. Questa prospettiva ammette soltanto molteplici possibili giustificazioni, storicamente e socialmente determinate, relative e falsificabili, sempre suscettibili di ulteriori processi di revisione. In contrapposto a qualsiasi forma di decisionismo infallibile che sfugga a ogni controllo e a ogni critica, la negazione della possibilità di una fondazione assoluta rappresenta un sottinteso requisito necessario per impedire che i diritti affermati si possano convertire in strumenti al servizio di un dispotismo illuminato, di un potere onnipervasivo o di un progetto neoimperialista; in un veicolo di imposizione su scala internazionale di principi e valori propri del mondo occidentale.

³⁶ La metodologia della tolleranza presupposta presenta evidenti affinità con la giustificazione discorsiva sostenuta da Chaïm Perelman nel breve scritto *Peut-on fonder les droits de l'homme?*. La peculiarità della prospettiva del filosofo polacco è da rinvenire precisamente nell'intento di operare una deduzione discorsiva, dialettica, del sistema dei diritti; nell'idea dell'ipotetica approvazione da parte di un uditorio potenzialmente universale che veda l'«adesione presunta di tutti coloro che sono considerati validi interlocutori» (cfr. C. Perelman, «Si possono fondare i diritti dell'uomo?», in Id., *Diritto, morale e filosofia*, Guida, Napoli 1973, pp. 83-93). In entrambi i casi, tuttavia, alla teoria dei diritti umani risulta sottesa un'etica del dialogo razionale priva di alcuna pretesa di infallibilità, che propugna l'auspicabilità di comportamenti pratici incentrati sulla disposizione al confronto e alla comprensione reciproca.